



COMUNE DI PALERMO

Ufficio di Staff del Segretario Generale

Piazza Pretoria n. 1 Palermo
Tel: 091/7402354 – fax: 091/7402478
e-mail: segretariogenerale@comune.palermo.it

Palermo 23/09/2016

prot. n.1634948/USG

Responsabile del procedimento: Funzionario Amministrativo Dott.ssa Nicoletta Mangiapane

OGGETTO: Art. 20, comma 2, della L.R. n. 30/2000, come modificato dall'art. 7, comma 1, lettera b), della L.R. n. 17/2016. Quesito.

Trasmettere via e-mail

Al Sig. Presidente della Prima Commissione
Consiliare
primacommissione@comune.palermo.it

E, p.c. Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
presenzacc@comune.palermo.it
s.orlando@comune.palermo.it

Al Sigg. Presidenti delle Commissioni Consiliari
secondacommissione@comune.palermo.it
terzacommissione@comune.palermo.it
quartacommissione@comune.palermo.it
quintacommissione@comune.palermo.it
sestacommissione@comune.palermo.it
settimacommissione@comune.palermo.it

Al Sigg. Presidenti delle Circoscrizioni Comunali
primacircoscrizione@comune.palermo.it
secondacircoscrizione@comune.palermo.it
terzacircoscrizione@comune.palermo.it
quartacircoscrizione@comune.palermo.it
quintacircoscrizione@comune.palermo.it
sestacircoscrizione@comune.palermo.it
settimacircoscrizione@comune.palermo.it
ottavacircoscrizione@comune.palermo.it

Al Sig. Dirigente Ufficio Autonomo al Consiglio
Comunale
staffconsigliocomunale@comune.palermo.it
d.gristina@comune.palermo.it

Al Sig. Dirigente del Servizio Coordinamento
Circoscrizioni
coordinamentocircoscrizioni@comune.palermo.it

In riferimento al quesito inerente l'oggetto, formulato dalla S.V. giusta e-mail del 06/09/2016, con cui si chiede di chiarire cosa debba intendersi “[...] per svolgimento della seduta (primo appello o effettivo svolgimento della seduta?) e se i pubblici dipendenti sono tenuti ad essere presenti al primo appello al fine di giustificare la loro assenza”, si osserva quanto segue.

Com’è noto, il comma 1, lettera b), dell’articolo 7, della L.R. n. 17/2016 ⁽¹⁾, pubblicata in S.O. alla G.U.R.S. n. 38 del 02-09-2016, ha sostituito il comma 2, dell’art. 20, della L.R. n. 30/2000 e ss.mm. e ii., disciplinante i diritti spettanti ai lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, “componenti delle commissioni consiliari previsti dai regolamenti e dagli statuti dei comuni”, per l’esercizio della funzione ricoperta.

In conseguenza della sopravvenuta modificazione legislativa, a far data dal 17-09-2016, i soggetti summenzionati “[...] hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare a ciascuna seduta. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende un tempo massimo di due ore prima dello svolgimento della seduta ed il tempo strettamente necessario per rientrare al posto di lavoro”, laddove la previgente normativa (introdotta dall’art.2, comma 2, lettera b), della L.R. 26 giugno 2015, n. 11) prevedeva il diritto di assentarsi dal servizio “per il tempo strettamente necessario alla partecipazione a ciascuna seduta, compreso il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro, nella misura massima di un’ora prima e di un’ora dopo lo svolgimento della seduta”.

Pertanto, come risulta evidente, le nuove disposizioni introdotte dalla L.R. n.17/2016 riconoscono una maggiore durata dei permessi fruibili - seppure con specifico riferimento a quelli antecedenti allo svolgimento della seduta - ma hanno comunque confermato il riferimento temporale allo “svolgimento della seduta” della commissione consiliare, che, come già esplicitato dallo scrivente con proprio parere prot. n. 13942/USG del 11-01-2016 ⁽²⁾, deve, di norma, iniziare all’orario stabilito nella convocazione, anche al fine di garantire la presenza dei cittadini che volessero assistervi, atteso che, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b), L.R. n. 11/2015, “le sedute delle commissioni consiliari sono pubbliche”.

¹) Si riporta, di seguito, il testo, del succitato comma 1, lettera b), dell’art. 7, rubricato “Modifiche all’articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 in materia di permessi degli amministratori locali” della L.R. n. 17/2016: “b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. I componenti delle commissioni consiliari previsti dai regolamenti e dagli statuti dei comuni hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare a ciascuna seduta. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende un tempo massimo di due ore prima dello svolgimento della seduta ed il tempo strettamente necessario per rientrare al posto di lavoro.”

²) Il summenzionato parere è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Palermo, alla sezione “Amministrazione Trasparente”.

Orbene, passando all'esame dell'espressione “svolgimento della seduta”, occorre, anzitutto, rilevare che, nell'interpretarne il significato, dovrà necessariamente tenersi conto delle vigenti norme di cui ai commi 1 e 2, dell'art. 17 del Regolamento del Consiglio Comunale, che così recitano:

“1. *Le sedute della Commissione permanente sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti.*

2. *La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta. Alla ripresa la seduta è valida se è presente almeno 1/3 dei componenti della Commissione”.*

Le superiori disposizioni, dunque - nel regolamentare le modalità di determinazione dei *quorum* necessari per la celebrazione di una seduta valida ai fini deliberativi - attribuiscono precisi effetti giuridici alla verifica (da formalizzarsi a mezzo di idoneo verbale) della presenza della **maggioranza dei componenti** della commissione consiliare **al primo appello**, ovvero, nel caso di mancato raggiungimento del predetto *quorum* costitutivo, alla verifica della presenza di “[...] **almeno 1/3 dei componenti della Commissione”**, alla ripresa dei lavori che avrà luogo dopo la “*sospensione di un'ora della seduta*”.

Ebbene, dal combinato disposto delle superiori norme (*id est*: novellato comma 2 dell'art. 20, L.R. n. 30/2000 e commi 1 e 2 dell'art. 17 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale) deriva, a parere dello scrivente, che sebbene l'espressione “svolgimento della seduta” *stricto sensu* intesa sembrerebbe contemplare il solo tempo di effettiva durata della seduta dal momento della sua valida apertura sino a quello della sua chiusura, ragioni di coerenza (salvo che auspicabilmente – a modifica del vigente testo regolamentare – non si eliminasse la previsione del doppio appello) potrebbero consentire una opzione interpretativa più ampia, sì da ricomprendere anche il tempo intercorrente tra il primo ed il secondo appello, nel caso in cui alla prima chiamata non si fosse raggiunto il previsto *quorum* costitutivo. Diversamente opinando, il consigliere presente al primo appello, senza sua colpa, si troverebbe nell'impossibilità (in caso di mancato *quorum*) di giustificare al suo datore di lavoro l'assenza nell'arco temporale compreso tra la prima e la seconda ora.

Pertanto, ai fini della fruizione dei permessi di cui all'art. 20, comma 2, L.R. n. 30/2000 e ss.mm. e ii., e, più in particolare, per il computo del “[...] tempo massimo di due ore prima dello svolgimento della seduta”, si ritiene che, di regola, esso debba avere quale riferimento l'orario di convocazione della seduta o, in caso di partecipazione a seduta avviata, l'orario – da registrarsi debitamente a verbale – di sua **effettiva partecipazione ai lavori iniziati** (giacché il diritto di assentarsi dal servizio è riconosciuto dal succitato comma 2, “[...] per partecipare a ciascuna seduta”), con inclusione del tempo intercorso tra il primo ed il secondo appello, nel caso di mancata puntuale apertura dei lavori all'orario prestabilito (circostanza che, si ribadisce, occorre evitare che accada).

Appare, infine, opportuno rammentare che - come già chiarito con il succitato parere prot. n. 13942/USG del 11-01-2016 - gli eventuali ritardi nello *“svolgimento della seduta”*, rispetto all’orario stabilito nella convocazione *“[...] devono ritenersi ascritti alla esclusiva responsabilità del consigliere chiamato ad assicurarne la presidenza”*, e che il consigliere presente all’orario di convocazione della seduta dovrà adoperarsi per assicurare la chiamata del primo appello (con la necessaria verbalizzazione) per evitare di trovarsi nell’impossibilità di poter computare da tale orario le due ore di permesso frutto.

Nei superiori termini lo scrivente - anche in riscontro alla richiesta di notizie formulata dal Sig. Presidente della IV Circoscrizione con e- mail del 07/09/2016 (prot. n. 1324240 del 08/09/2016) – esprime il proprio avviso sulla questione prospettata.

Distinti saluti.

**Il Segretario Generale
Fabrizio Dall’Acqua**